



## **COMUNE DI CAPANNORI**

### **Oggetto:**

affidamento di aree verdi pubbliche ad associazioni

### *Articolo 1: Finalità*

L'Amministrazione Comunale intende affidare ad Associazioni iscritte presso il Registro Generale Regionale ai sensi dell'art. 6 della L. n°266/91, la manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche. Ciò allo scopo di migliorare lo standard estetico e conservativo delle suddette aree. Inoltre, attraverso il progetto, sarà possibile favorire lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano e della tutela degli ambienti urbani in genere, attraverso scelte condivise e partecipate; ciò in linea con le indicazioni per lo sviluppo sostenibile delle città.

Le associazioni coinvolte potranno inserire negli spazi loro affidati cartelli pubblicitari di dimensioni non superiori a: 50 x 40 cm; legando in tal modo la propria immagine ad un'iniziativa che, oltre a recare vantaggi alla collettività, è di grande efficacia in termini di comunicazione.

### *Articolo 2: Oggetto degli interventi*

Gli interventi devono essere finalizzati a creare una soddisfacente gestione delle aree verdi. Le associazioni potranno effettuare i seguenti interventi:

- manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;
- progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, previo accordo con gli uffici comunali competenti;
- piantagione di essenze annuali;
- piantagione di essenze poliennali, previo accordo con gli uffici comunali competenti;
- laboratori di educazione ambientale;
- educazione al corretto uso del verde.

### *Articolo 3: Concorso dell'Amministrazione Pubblica*

L'Amministrazione Comunale provvederà a definire le modalità di assegnazione delle aree verdi e a renderle pubbliche tramite "bando". Oltre a verificare il requisito d'iscrizione al registro regionale, l'Amministrazione darà priorità alle organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 c. 1 lett. a), b), c), d) della LRT 28/93 e successive modifiche e integrazioni .

In funzione delle aree verdi e delle mansioni affidate l'amministrazione comunale potrà attribuire:

- uso agevolato di impianti, di strutture comunali, necessarie alla gestione dell'intervento;
- smaltimento dei rifiuti conseguenti l'intervento;

- definizione delle attività da svolgere in base alla struttura dell'area; descritte nelle singole convenzioni con l'associazione interessata;
- rimborso/contributo definito in base alla tipologia di verde affidato e alla tipologia di intervento

#### *Articolo 4: Oneri a carico del soggetto assegnatario*

Le associazioni che stipulano la convenzione con il Comune di Capannori devono rispettare tutto ciò che viene indicato nella convenzione stessa (in base all'art. 10 comma 2 della LRT 28/93 e successive modifiche e integrazioni) e tutte le prescrizioni e le indicazioni date dall'ufficio competente indicato dall'Amministrazione Comunale. Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Inoltre le Associazioni convenzionate devono presentare un rendiconto annuale e una relazione breve sulle attività svolte.

Gli assegnatari dell'area devono garantire il libero accesso a tutti i cittadini e qualsiasi soggetto indicato dall'Amministrazione Comunale e all'Amministrazione stessa. In altre parole l'area verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche.

Gli assegnatari delle aree assumono la responsabilità per danni, a persone o a cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.

Le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della convenzione, passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno. E' vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione.

#### *Articolo 5: Durata della Convenzione*

La convenzione ha durata di anni 1 (uno); eventualmente rinnovabile con apposito atto.

L'Amministrazione Comunale - con proprio giudizio discrezionale nel caso vi sia necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati. In tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo i casi d'urgenza, un preavviso di 30 giorni.

Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi.

Invece, sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:

- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti, e comunque in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del dirigente competente o suo sostituto, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario.

Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

#### *Articolo 6: Controlli*

Nella convenzione verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.

La convenzione o l'accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le scadenze di tali controlli.

Qualora venissero riscontrati casi di gestione non conforme a quanto contenuto nella convenzione il responsabile del procedimento inoltrerà contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, invitando il soggetto a ripristinare lo stato di conformità.

Le associazioni dovranno provvedere al ripristino di danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, salvo che per quelle piante donate dall' assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili.

Le associazioni saranno comunque sollevate da responsabilità anche in caso di danni arrecati da ignoti.

Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali presenti e futuri.